

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

<b>Numero del provvedimento</b>	20
<b>Data del provvedimento</b>	21 dicembre 2023
<b>Oggetto</b>	Società della Salute
<b>Contenuto</b>	<b>APPROVAZIONE DEL NUOVO SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI</b>

<b>Presidente</b>	Sara Funaro
<b>Direttore</b>	Marco Nerattini
<b>Ufficio/Struttura</b>	Direzione Società della Salute
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	Marco Nerattini
<b>Resp. del procedimento</b>	Marco Nerattini

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 12:15 in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Esecutiva, su convocazione del Direttore.

Risultano presenti:

Ente	Rappresentante		Presente	assente
Comune di Firenze	Sara Funaro	presidente	X	
Azienda UsI Toscana Centro	Marco Nerattini (delegato da V. Mari)	membro	X	
Quartiere 2 Comune di Firenze	Michele Pierguidi	membro	X	

**Riconosciuta la validità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti**

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	20	SCHEMA DI CONVENZIONE



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute di Firenze**  
**C.F. 94117300486**  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

## **LA GIUNTA ESECUTIVA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE**

### **PREMESSO** che:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) e, segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), articoli 71 bis e ss., disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e ss.mm.ii. (*“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*) disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- con le deliberazioni del Consiglio Comunale di Firenze 20 aprile 2009, n. 46, e del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze 27 marzo 2009, n. 249, sono stati approvati gli schemi di Convenzione e di Statuto della Società della Salute di Firenze,
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula;

**PRESO ATTO** che il Consiglio regionale della Toscana con deliberazione 9 ottobre 2019 n.73 ha approvato il Piano sanitario e sociale integrato della Regione (*PSSIR 2018-2020*), con il quale prende avvio il processo di programmazione multilivello previsto dalla l.r. 40/2005 ss.mm. ii.;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 30 novembre 2020 n. 8 (*“Ratifica composizione Assemblea dei Soci e nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”*), con la quale si ratifica la nuova composizione del suddetto organo;

**RICHIAMATA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute di Firenze 2 dicembre 2022 n. 6, con la quale si nomina il componente non di diritto della Giunta Esecutiva nella persona del Presidente Quartiere 2 di Firenze, Michele Pierguidi;

**RICHIAMATA** la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*, con la quale viene istituita l’Azienda Usl Toscana Centro che riunisce le quattro precedenti aziende dell’area vasta (ASL 3 di Pistoia, ASL 4 di Prato, ASL 10 di Firenze e ASL 11 di Empoli);

**VISTO** il D.P.G.R. Toscana dell’11 ottobre 2023 n. 169, con il quale si nomina l’Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro;

**PRESO ATTO** della nota del Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 65442 del 16 ottobre 2023) con la quale la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali AUSL Toscana Centro, viene delegata a rappresentarlo in occasione delle sedute di Assemblea dei Soci e Giunta Esecutiva della Società della Salute di Firenze;

**VISTA** la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 2 del 13/5/2020 con la quale viene approvato: la proposta di Piano Integrato di Salute 2020-2022, il *“Profilo di Salute 2019”*, il *“Profilo dei Servizi”*, il *“Dispositivo di piano e il “Piano Operativo Annuale 2020”*;



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute di Firenze**  
**C.F. 94117300486**  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

**VISTA** la deliberazione di Assemblea dei Soci n. 6 del 27/2/2023 con la quale viene approvato il Programma Operativo Annuale 2023 e l'aggiornamento del Profilo di Salute;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 8 ter "Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie";
- la Legge n. 328 del 8 novembre 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- il D.P.C.M. 3 ottobre 2022 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza con relativo riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024;
- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare l'art. 19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l'attuazione di intese ed accordi tra Azienda per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 rubricata "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato", così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 "Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. 82/2009";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 9 gennaio 2018, n.2/R "Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24 febbraio 2005 n. 41";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) 11 settembre 2018 n.50/R "Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R";

**PREMESSO CHE:**

- la Regione Toscana, in applicazione della Legge Regionale 29 dicembre 2009 n. 82, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accREDITAMENTO istituzionale dei servizi e delle strutture sociosanitarie che ospitano anziani non autosufficienti;
- con tale sistema di regolazione gli assistiti, beneficiari di un titolo d'acquisto, possono esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, tenuto conto anche di quanto previsto dai regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, di partecipazione alla spesa, di valutazione del bisogno e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali che dovranno essere pienamente coerenti con le vigenti normative e con quanto previsto dagli accordi con i soggetti accreditati;
- al fine di dare effettiva realizzazione al sistema della libera scelta, è necessaria la stipula di appositi accordi tra i soggetti del sistema pubblico deputato alla



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute di Firenze**  
**C.F. 94117300486**  
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE)

programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, al fine di definire i relativi rapporti giuridici ed economici, nonché gli ulteriori elementi essenziali che regolano il rapporto tra Centro Diurno e assistito beneficiario del titolo di acquisto;

**PRESO ATTO** che funzionari della Società della Salute di Firenze, del Comune di Firenze, dell'Azienda USL Toscana Centro ed i rappresentanti degli enti gestori delle strutture semiresidenziali per anziani attive sul territorio, hanno svolto un lavoro congiunto di revisione degli attuali accordi contrattuali disciplinanti il funzionamento dei Centri Diurni per Anziani, conclusosi il 23 novembre u.s. con la definizione di un nuovo schema di accordo condiviso;

**VISTO** lo schema di accordo contrattuale, frutto del lavoro di confronto di cui sopra, che è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** opportuno procedere alla approvazione di tale schema al fine di procedere al rinnovo degli accordi in essere e all'introduzione delle nuove condizioni economiche e di servizio;

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica reso sul presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/00;

con le modalità dell'articolo 10 dello Statuto;

#### **DELIBERA**

1. di approvare lo schema di accordo contrattuale tra l'Azienda USL Toscana Centro, il Comune di Firenze, la Società della Salute di Firenze e i gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni semiresidenziali in favore di anziani non autosufficienti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le nuove condizioni economiche previste nell'accordo trovano applicazione a decorrere dal 1 aprile 2023;
3. di autorizzare il Direttore della Società della Salute alla sottoscrizione dei nuovi accordi con i gestori delle strutture accreditate secondo lo schema approvato;
4. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale.
5. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

**Il Presidente**  
Sara Funaro

**Il Direttore**  
Marco Nerattini

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, IL COMUNE DI FIRENZE, LA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE E \_\_\_\_\_CENTRO DIURNO \_\_\_\_\_ PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

**Tra**

l'Azienda USL Toscana centro, di seguito denominata "Azienda", Codice Fiscale e Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Piazza Santa Maria Nuova n° 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze ed Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. .... del .....

**e**

il Comune di Firenze, di seguito denominato "Comune", Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in Firenze, Palazzo Vecchio, nella persona di \_\_\_\_\_, non in proprio, ma nella sua qualità di \_\_\_\_\_;

**e**

la Società della Salute di Firenze, di seguito denominata "SdS", Codice Fiscale e Partita IVA ....., con sede legale in ....., Via/Piazza..... n. ...., nella persona del Dott./ssa ....., non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SdS;

**e**

\_\_\_\_\_, gestore titolare del Centro Diurno \_\_\_\_\_, con sede legale in....., Via/Piazza..... n. ...., C.F./P.I. .... nella persona del suo legale rappresentante ..... Nato/a a ..... Provincia ..... il ....., C.F. .... che interviene nel presente atto per il Centro Diurno (CD) ..... ubicato in Via/Piazza ..... n. ...., ..... Prov. ...., stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Rappresentante della medesima;

**Premesso che:**

- la Regione Toscana, in applicazione della L.R. 29 dicembre 2009 n. 82, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture sociosanitarie che ospitano anziani non autosufficienti;

## Schema di accordo - rev. 2 - 23/11/2023

- con tale sistema di regolazione gli assistiti, beneficiari di titolo d'acquisto, potranno esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, tenuto conto anche di quanto previsto dai regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, di partecipazione alla spesa, di valutazione del bisogno e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali che dovranno essere pienamente coerenti con le vigenti normative e con quanto previsto dal presente accordo;
- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani non autosufficienti, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. n. 84/2015;
- al fine dell'effettiva realizzazione del sistema della libera scelta, si ritiene necessaria la stipula di appositi accordi tra le parti interessate al fine di dare formale definizione ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico deputato alla programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché gli elementi essenziali che regolano il rapporto tra Centro Diurno e assistito beneficiario del titolo di acquisto;
- gli enti competenti per la programmazione degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali (di seguito anche indicati come "servizi competenti") intendono avvalersi della Struttura CD \_\_\_\_\_, ubicata nel Comune di Firenze, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie a carattere semiresidenziale, in attuazione dei Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP) in favore di *persone anziane in condizione di non autosufficienza stabilizzata / persone con disabilità cognitivo comportamentali / anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia (indicare la/le tipologia/e del caso)*
- la Struttura semiresidenziale CD \_\_\_\_\_ è autorizzata per n. \_\_\_\_\_ posti in copresenza con autorizzazione del Comune di Firenze n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e che la stessa risulta accreditata ed iscritta nel relativo elenco regionale, ai sensi della L.R. 82/09, a seguito di decreto n. \_\_\_\_\_;

**Premesso**, altresì, che si intende per:

1. **Titolo d'acquisto**: il documento rilasciato dai servizi competenti all'assistito, destinato alla Residenza scelta dall'assistito nel quale sono indicati il corrispettivo sanitario e sociale.

2. Corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto: importo della quota sanitaria determinata dalla Regione Toscana a carico del Servizio Sanitario.
3. Corrispettivo sociale del titolo d'acquisto: importo di parte sociale del titolo d'acquisto indicante quanto pagato dal cittadino e eventualmente versato dall'Ente Pubblico alla Residenza sotto forma di intervento economico integrativo, a copertura della parte residua della quota sociale (compartecipazione).
4. Variazioni dello stato di salute: variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito, conseguenti alla rivalutazione dell'UVM e variazione delle condizioni sociosanitarie dell'assistito (ad esempio a seguito di evento patologico o traumatico) che dovranno trovare corrispondenza nella cartella personale dello stesso assistito tenuta presso la Struttura.
5. Impegnativa-Titolo d'acquisto: documento che conferma l'ammissione dell'assistito nella Struttura e che è inviato a quest'ultima e all'assistito stesso dai servizi competenti successivamente alla comunicazione da parte della struttura di avvenuto ingresso.
6. Servizi competenti: le istituzioni e gli uffici che, in base alla specifica organizzazione territoriale, esercitano la funzione di individuare e gestire le risposte ai bisogni degli assistiti.
7. Legale rappresentante dell'assistito: la persona indicata con provvedimento formale dell'autorità giudiziaria quale soggetto incaricato di tutelare la cura e gli interessi dell'assistito.
8. Progetto Assistenziale Personalizzato: il progetto elaborato dall'Unità di Valutazione Multidimensionale sintetizzato nella apposita Scheda.

**Richiamata** la convenzione tra il Comune di Firenze, l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute di Firenze per la gestione diretta e unitaria ex art. 71 bis L.R.T. 40/2005 ss.mm.ii, approvata con delibera di Assemblea dei soci n. 9 del 30/12/2021, con la quale sono state individuate le funzioni attribuite alla gestione diretta della SdS;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ART. 1 - OGGETTO**

- La Struttura semiresidenziale (CD) ..... posta in ..... (.....), Via/Piazza .....n. .... eroga prestazioni socio-sanitarie a carattere semiresidenziale, in attuazione dei Progetti Assistenziali Personalizzati (PAP), in favore di *persone anziane in condizione di non autosufficienza stabilizzata / persone con disabilità*

*cognitivo comportamentali / anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia (indicare la/le tipologia/e del caso).*

La Struttura garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento in vigore al momento della stipula dell'accordo contrattuale.

Il gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

Sono previste le seguenti prestazioni, con i parametri orari stabiliti dal Regolamento DGRT n. 2/R del 9 gennaio 2018 e s.m.i.:

Assistenza alla persona: Interventi di aiuto alla persona nella gestione della vita quotidiana secondo le esigenze dell'utente e delle sue abitudini di vita.

Assistenza sanitaria (per i centri per non autosufficienti o per persone con disabilità cognitivo comportamentali): Assistenza infermieristica per la sorveglianza sullo stato di salute della persona, eventuali terapie e prestazioni prescritte dal MMG, medicazioni ferite o ulcere da pressione, promozione di autonomia nella capacità di self-management e adozione comportamenti corretti per patologie croniche.

Assistenza riabilitativa e mantenimento e/o recupero funzionale (per i centri per non autosufficienti o per persone con disabilità cognitivo comportamentali): Assistenza riabilitativa assicurata dal terapeuta della riabilitazione. L'utente fruisce di ulteriori forme di assistenza sanitaria e riabilitativa sulla base dei bisogni identificati dal MMG e dalla UVM,

Attività socioeducativa e di animazione: interventi volti a promuovere l'attività ludica e di aggregazione, oltre che l'attività educativo/riabilitativa. Viene effettuata sia individualmente che in gruppo, sia all'interno della struttura che all'esterno, da operatori in possesso di qualifica e profilo professionale idoneo. Comprende tutte le attività di animazione, ricreative, di socializzazione e per la gestione attiva della vita quotidiana, tenendo conto del livello culturale della persona, dell'attività lavorativa svolta, degli hobbies coltivati e dei suoi interessi; realizzazione di momenti di animazione collettivi con la partecipazione attiva degli ospiti in occasione di festività, ricorrenze, compleanni, spettacoli

La Struttura garantisce inoltre almeno un pasto al giorno per ospite, prestazioni alberghiere, pulizia ambienti, servizi generali, trasporto da e verso casa (facoltativo) e



quant'altro necessario per il suo corretto funzionamento secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

In particolare (*contrassegnare le voci che si applicano*):

- per quanto riguarda i servizi di trasporto degli ospiti da e verso casa:
  - la Struttura non effettua il servizio
  - la Struttura offre il servizio;
- per quanto riguarda i pasti:
  - la Struttura assicura ed eroga il solo pranzo
  - la Struttura assicura ed eroga sia il pranzo che la cena.

## **ART. 2 - OBBLIGHI DELLA STRUTTURA**

### **2.1 Adempimenti generali**

La Struttura s'impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda o ramo d'azienda a terzi;
- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Direttore, per un orario congruo rispetto al funzionamento della Struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 26 marzo 2008 15/R, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;

- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi inclusi gli utenti ospiti della struttura e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura, a copertura dei rischi inerenti all'attività svolta in esecuzione del presente accordo contrattuale, esonerando espressamente il Comune, la AUSL e la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso;
- a comunicare tempestivamente ai competenti servizi dell'Azienda della SdS i casi di decesso e dimissioni, per segnalare la disponibilità di posti liberi;
- a garantire alle persone ospitate la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione della Struttura, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita delle stesse;
- a favorire la partecipazione degli ospiti alle iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali attuate nella zona;
- ad aggiornare il proprio regolamento interno secondo gli indirizzi previsti dalla Regione Toscana e a garantire gli organismi di rappresentanza per la partecipazione e collaborazione degli ospiti e dei loro familiari o di chi ne esercita la tutela giuridica ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.

## **2.2 Adempimenti relativi alla documentazione**

La Struttura dovrà assicurare agli atti la presenza della seguente documentazione, debitamente aggiornata, prevista dal Regolamento G.R.T. n. 2R del 09/01/2018 e s.m.i. (allegato A) e nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali:

- il progetto individualizzato e cartella personale di ciascun ospite con indicati gli eventuali programmi preventivi di cui all'art. 4.2, comma 2;
- la registrazione delle presenze giornaliere degli ospiti su supporto informatico secondo le indicazioni dell'Azienda o mediante uso, non appena attivato, di un eventuale apposito applicativo unico messo a disposizione dagli enti pubblici sottoscrittori dell'accordo;
- la registrazione delle presenze del personale, e l'indicazione dei turni e relative mansioni;
- il quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
- la tabella dietetica;
- la registrazione delle terapie individuali;
- diario delle attività quotidiane strutturate;
- la registrazione degli ausili in dotazione;
- l'autorizzazione al funzionamento;
- cartella infermieristica;

- quant'altro previsto dalla LR 82/2009 e successivo regolamento.

### **ART. 3 – PROCEDURE DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE. TIPOLOGIA DI UTENZA.**

L'ammissione di una persona avviene sulla base di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), definito dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), previa autorizzazione da parte della SdS e/o del Comune e dell'Azienda, nonché, di norma, sulla base della scelta da parte della persona.

Entro il successivo giorno lavorativo, la Struttura comunica agli uffici competenti, tramite posta elettronica, l'avvenuto inserimento e la relativa data. A seguito di tale comunicazione, gli uffici emettono e inviano alla Struttura e all'utente copia dell'impegnativa/titolo d'acquisto perfezionata, il nominativo della persona assistita, la Struttura scelta, la data di effettivo inserimento, i giorni di frequenza settimanali per i quali è autorizzato l'inserimento, l'importo della quota sanitaria, l'importo della quota sociale a carico dell'utente e l'eventuale intervento economico a carico del Comune a titolo di prestazione sociale agevolata.

Eventuali modifiche relative alla suddivisione tra importo a carico dell'utente ed eventuale importo a carico del Comune sono formalizzate con successive comunicazioni, da intendersi integrative dell'impegnativa/titolo d'acquisto.

L'impegnativa/titolo d'acquisto è inviata direttamente alla Struttura, la quale ne consegna copia alla persona assistita. È data facoltà alla Struttura di richiedere alla persona assistita la sottoscrizione della copia dell'impegnativa/titolo d'acquisto per ricevuta e accettazione.

Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l'assistito non sia in grado di operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di sostegno che possano compierla per suo conto, i servizi competenti procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei meccanismi di individuazione della Struttura che dovrà accogliere l'assistito.

### **ART. 4 – TUTELA DELLA SALUTE**

1. Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.

2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla

normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale.

3. La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la Struttura stessa e i servizi territoriali per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti.

4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito conseguenti alla rivalutazione dell'UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti.

5. Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo oggetto di inserimento.

6. La Struttura è tenuta altresì:

- a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale;
- c) a curare la somministrazione e la conservazione giornaliera dei medicinali prescritti dal medico curante;
- d) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell'assistito;
- e) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA;
- f) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;

g) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell'assistito, ad avvisare i familiari, l'amministratore di sostegno o, in loro assenza, l'operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico;

h) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

#### **ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA**

1. La Struttura si impegna a:

- garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito.

La Struttura si impegna altresì:

- a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del Comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato;

- a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

#### **ART. 6 - DIMISSIONI**

1. La Struttura comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di 3 giorni lavorativi dalla cessazione delle prestazioni.

2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere oggetto di confronto con i servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di struttura/modulo;

b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della Struttura;

c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale a carico dell'assistito, fatte salve le azioni che la Struttura può intraprendere nei confronti dell'assistito stesso per il recupero delle somme dovute, anche attivando azioni in via legale.

#### **ART. 7 - CORRISPETTIVO TOTALE DELLA RETTA**

Per le prestazioni a favore di assistiti non autosufficienti di cui al presente contratto, la Struttura riceve un corrispettivo composto da una quota sanitaria a carico dell'Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito, con eventuale intervento economico del Comune a titolo di agevolazione e compartecipazione, determinato ai sensi dello specifico Regolamento vigente in materia. In caso di accoglienza in posti autorizzati per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia, la retta si riduce alla sola quota sociale prevista per l'accoglienza di persone anziane in condizione di non autosufficienza stabilizzata.

La quota sanitaria per i Centri Diurni è fissata nella misura del 60% della quota sanitaria stabilita per le RSA, come da Delibera di Consiglio regionale della Toscana n. 311/1998. In caso di successive modifiche della citata deliberazione, le quote sanitarie verranno automaticamente aggiornate.

Il corrispettivo *pro-capite* di parte sociale (quota sociale) è pari a:

- modulo centro diurno non autosufficienza stabilizzata e/o modulo centro diurno per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia: € 31,50 inclusa IVA, se dovuta;
- modulo centro diurno per disturbi cognitivi: € 36,50 inclusa IVA, se dovuta.

Per gli ospiti in favore dei quali la Struttura garantisce il trasporto da e verso l'abitazione, la suddetta quota sociale è incrementata di € 10,00 inclusa IVA, se dovuta, in caso di inserimento disposto con richiesta di un singolo viaggio al giorno (solo andata o solo ritorno), e di € 20,00 inclusa IVA, se dovuta, in caso di inserimento disposto con richiesta di un viaggio doppio (andata e ritorno) al giorno.

Per gli ospiti in favore dei quali la Struttura, oltre al pranzo, garantisce anche la cena, la suddetta quota sociale è incrementata di € 6,00 inclusa Iva, in caso di inserimento disposto con richiesta di attivazione di tale servizio aggiuntivo.

La quota sociale potrà essere oggetto di revisione annuale, previa richiesta dei gestori delle strutture, entro il limite massimo del Tasso di Inflazione programmato per l'anno di riferimento.

La prima revisione è prevista dal 1 gennaio 2025. Le richieste potranno essere presentate dai gestori delle strutture entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione dell'eventuale revisione, e la procedura di adeguamento dovrà concludersi entro il mese di dicembre dello stesso anno.

La quota sociale è completamente a carico dell'ospite, salvo eventuale intervento economico del Comune a titolo di prestazione sociale agevolata, determinato secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

La Struttura non può prevedere ulteriori oneri a carico dell'utente per le prestazioni di cui all'articolo 9.

#### **ART. 8 - QUOTA SANITARIA**

La quota di parte sanitaria sarà corrisposta per le sole giornate di effettiva presenza dell'ospite. La suddetta quota comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.

È onere della Struttura provvedere quanto previsto dalle disposizioni regionali.

In particolare, la Struttura dovrà disporre autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

#### **ART. 9 - QUOTA SOCIALE**

Sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale le voci di costo relative al personale addetto all'assistenza non riconducibile alla quota di parte sanitaria e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana, al vitto e al materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria, nonché le prestazioni e attività previste dalla normativa in materia, sopra non rappresentate e non riconducibili alla quota di parte sanitaria.

Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, nonché eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'autorizzazione al funzionamento e dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell'assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall'assistito alla Struttura.

La Struttura può richiedere alle persone ospitate oggetto del presente accordo, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fino a un massimo di due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico. Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente. Il deposito resta fermo fino alla copertura totale dell'ultima retta di ospitalità e relativi conguagli annuali. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati. Il conteggio per la chiusura e l'eventuale restituzione del deposito dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo alla data di dimissione/decesso dell'assistito.

La Struttura in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.

#### **ART. 10 - RICOVERO OSPEDALIERO ED ALTRE ASSENZE**

In caso di assenza, l'utente ha diritto al mantenimento del posto nei seguenti casi:

- ricovero in ospedale o casa di cura, nonché per malattia, per un numero di giorni consecutivi di calendario non superiore a 30, che diventano 60 giorni nel caso di ricovero temporaneo;
- rientri temporanei in famiglia per motivi personali per un numero di giorni non superiore a 15 nell'arco dell'anno solare;
- periodi di vacanza per un numero di giorni non superiore a 15 nell'arco dell'anno solare;

In tutti i suddetti casi, la quota sociale della retta è ridotta al 70% e la quota sanitaria non è dovuta. La quota sociale ridotta è coperta in prima istanza dalla quota posta a carico della persona assistita e, per l'eventuale differenza, è coperta dal Comune.

Trascorsi i termini su indicati, la struttura non è più tenuta alla conservazione del posto e il Comune non riconosce a proprio carico la suddetta parte residuale. La retta intera decorre nuovamente dalla giornata di rientro. È fatta comunque salva la possibilità per



periodi prolungati di assenza (ad esempio nel caso dei ricoveri di sollievo) che l'utente possa dimettersi dalla frequenza al centro ed in tal caso la struttura non è tenuta a garantire la conservazione del posto.

In ogni caso, in presenza di un eccessivo numero di assenze il Comune, l'Azienda e la SdS si riservano di sospendere, rimodulare o revocare il riconoscimento della prestazione concessa.

#### **ART. 11 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

A decorrere dal 1 gennaio 2024, la struttura provvede a inviare fatture bimestrali, riferite a periodi che si concludono con un mese pari (entro il giorno 15 del mese successivo al bimestre di riferimento), secondo le modalità previste dalla normativa vigente, distinte tra:

- quota sanitaria;
- parte di quota sociale eventualmente a carico del Comune, come risultante dall'impegnativa o da eventuali successive comunicazioni di aggiornamento.

Alla fattura è allegato un documento di riepilogo delle presenze e delle assenze degli utenti con impegnativa. Tale documento di riepilogo è comunque anticipato con cadenza mensile, entro i 5 giorni successivi alla chiusura del mese di riferimento, agli uffici competenti delle Amministrazioni, con modalità che possono essere concordate tra le parti.

Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione.

Entro lo stesso termine, la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale posta a carico dei singoli assistiti. Tale documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento e l'eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione agli assistiti relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente.

In corso di validità della convenzione, le parti potranno concordare una diversa periodicità di fatturazione.

2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate rispetto a quanto stabilito nell'impegnativa/titolo di acquisto entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

3. Relativamente agli importi a carico del Comune, la Struttura non può chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte del Comune stesso.

4. La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii.

5. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 vi è l'obbligo di trasmissione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

6. Qualora la Struttura fosse no profit, non in possesso della Partita Iva non sarà soggetta all'adempimento di cui al precedente punto 5 e potrà, trasmettere i documenti di debito in originale, intestati all'Azienda, alla sede di ....., in Via/Piazza ..... e al Comune di Firenze, alla sede di ....., in Via/Piazza .....

7. Per quanto riguarda la quota sanitaria, nel caso in cui la Struttura sia tenuta ad emettere fattura, la medesima potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso ed il ricevimento del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019) emesso dalle amministrazioni competenti.

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

L'Azienda e il Comune, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisiranno il documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Nulla sarà dovuto, in caso di DURC irregolare, per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

#### **ART. 12 - ATTIVITA' DI VIGILANZA**

1. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla Struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori della Struttura, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la Struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

#### **ART. 13 - DEBITO INFORMATIVO**

1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità

richieste, con l'Azienda e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.

2. La Struttura deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'Azienda USL al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

3. Ogni tre mesi, la Struttura semiresidenziale dovrà inviare alle Commissioni di vigilanza competenti l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di ospitalità registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di ospitalità nel periodo.

4. Nel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo la Struttura si impegna ad adottare il sistema informativo del SSR una volta disponibile.

5. La Struttura è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dal Centro Diurno, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.

#### **ART. 14 - CARTA DEI SERVIZI**

La Struttura adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995. Di detta Carta dei Servizi nonché del Regolamento interno, la Struttura deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviata in copia all' Azienda, al Comune e alla SdS.

#### **ART. 15 - DURATA**

1. Il presente contratto entra in vigore il ..... e scade il ..... (tre anni). E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato ad accordo tra le parti. Le condizioni economiche si applicano con decorrenza dal 1 aprile 2023.

Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

#### **ART. 16 - INADEMPIENZE**

1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in struttura e il pagamento delle fatture giacenti.
2. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.
3. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:
  - in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
  - in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
  - in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
  - in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 13;
  - in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.
2. Fatto salvo il diritto dei servizi competenti dell'Azienda, del Comune e della SdS al risarcimento da parte della Struttura degli eventuali danni patiti e patienti.

3. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante Posta elettronica Certificata (PEC), con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. Detto preavviso può essere omesso dalle parti in caso di eventi imprevedibili o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

#### **ART. 18- RISPETTO NORMATIVA VIGENTE**

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni).

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Struttura che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid 19.

#### **ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

La Struttura è tenuta a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il proprio personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti:

- nel codice di comportamento della Azienda Sanitaria adottato con deliberazione del direttore generale n. 1358 del 16.09.2016 (pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali");
- nel codice di comportamento del Comune adottato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021 (pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>)
- nel codice di comportamento di cui al DPR 62-2013 "Codice di condotta dei dipendenti pubblici" [e s.m.i.]

La Struttura in caso di appalto della gestione ad un soggetto terzo dichiara di aver acquisito il codice interno di comportamento dall'ente appaltante e che l'intero personale dipendente dello altro soggetto riconducibile alla struttura medesima sia tenuto al suo rispetto. Di detto documento viene fornita copia al Comune, alla Azienda ed alla SdS.

#### **ART. 20 - INCOMPATIBILITA' e DIVIETO DI PANTOUFLAGE**

La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

#### **ART 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016.

La Struttura quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla prestazione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL, dal Comune e dalla SdS ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sottoindicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per gli utenti inseriti nella Struttura su progetto dei servizi socio-sanitari il Comune, la AUSL e la SdS sono contitolari dei dati e, per quanto di competenza, individuano la Struttura quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL, dal Comune e dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il Responsabile - ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR - si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

#### **ART. 22 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Firenze.

#### **ART. 23 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

#### **ART. 24 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO**

1. Il presente contratto, è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso.

Schema di accordo - rev. 2 - 23/11/2023

2. L'imposta e Le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.
3. Le spese di bollo sono a carico della Struttura nelle modalità previste dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto,

per l'Azienda USL Toscana Centro
Per il Comune di Firenze
Per la Società della Salute di Firenze
Per Centro Diurno .....





## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Atto n. 20 del 21 dicembre 2023**

**In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 21 dicembre 2023 al 30 dicembre 2023**

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005  
in data 21 dicembre 2023**